

N. 227

ATTO DEL GOVERNO
SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1113, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e determinate cripto-attività e che modifica la direttiva (UE) 2015/849, e per l'attuazione della direttiva (UE) 2015/849, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, come modificata dall'articolo 38 del medesimo regolamento (UE) 2023/1113

*(Parere ai sensi degli articoli 1 e 18
della legge 21 febbraio 2024, n. 15)*

(Trasmesso alla Presidenza del Senato l'11 novembre 2024)



*Al Ministro
per i rapporti con il Parlamento*

DRP/II/XIX/D111/24

Roma, 11 novembre 2024

Caro Presidente,

trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, lo schema di decreto legislativo, approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 29 ottobre 2024, recante «Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1113, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e determinate crypto-attività e che modifica la direttiva (UE) 2015/849, e per l'attuazione della direttiva (UE) 2015/849, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, come modificata dall'articolo 38 del medesimo regolamento (UE) 2023/1113».

Cordialmente,

Sen. Luca Ciriani

Sen. Ignazio LA RUSSA
Presidente del Senato della Repubblica
ROMA

Schema di decreto legislativo recante «adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1113, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e determinate cripto-attività e che modifica la direttiva (UE) 2015/849, e per l'attuazione della direttiva (UE) 2015/849, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, come modificata dall'articolo 38 del medesimo regolamento (UE) 2023/1113»

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'articolo 18 della legge 21 febbraio 2024 n. 15, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2022-2023» delega al Governo l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1113, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e determinate cripto-attività (c.d. *Transfer of Funds Regulation* o TFR) e l'attuazione della direttiva (UE) 849/2015 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, come modificata dall'articolo 38 del medesimo regolamento (UE) 2023/1113.

Il TFR si inserisce nell'ambito di un pacchetto di quattro proposte legislative unionali volto a istituire, in attuazione del piano d'azione della Commissione del 7 maggio 2020, un nuovo e più coerente quadro normativo e istituzionale europeo in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e di contrasto al finanziamento del terrorismo. Con il TFR, in particolare, l'UE si allinea alle raccomandazioni del Gruppo d'azione finanziaria internazionale (GAFI) che, alla luce delle crescenti preoccupazioni degli ultimi anni in merito ai rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo connessi alle cripto-attività, ha esteso il regime di trasparenza, attualmente previsto per il trasferimento di fondi tra i prestatori di servizi di pagamento, anche ai prestatori di servizi di cripto-attività che effettuano i trasferimenti di tali attività digitali.

Al fine di garantire la piena tracciabilità dei trasferimenti dei fondi e delle cripto-attività, il TFR ha abrogato e sostituito il precedente regolamento (UE) 2015/847, che dettava disposizioni sui dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi (c.d. *travel rule*), integrando le sue disposizioni ed estendendone l'ambito di applicazione anche ai trasferimenti in cripto-attività. Ne deriva l'obbligo, in capo ai prestatori di servizi relativi a cripto-attività (i c.d. *crypto-asset services provider* o CASP), di raccogliere e rendere accessibili alle autorità competenti i dati informativi relativi ai cedenti e ai cessionari dei trasferimenti di cripto-attività di cui sono parte. Sempre per conformarsi alle indicazioni del GAFI, il TFR prevede, inoltre, modifiche alla direttiva (UE) 2015/849 con l'obiettivo di:



- estenderne l'ambito di applicazione a tutti i prestatori di servizi in cripto-attività. Al fine di garantire la coerenza e l'uniformità del diritto dell'Unione in tale settore, il TFR abroga le definizioni di «valuta virtuale», di «prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valute virtuali» e di «prestatori di servizi di portafoglio digitale», rinviando al regolamento (UE) 2023/1114 c.d. MiCAR per le definizioni di «cripto-attività», «servizi per le cripto-attività» e «prestatori di servizi per le cripto-attività»;
- aggiornare l'elenco dei soggetti obbligati includendo i CASP nell'ambito degli intermediari bancari e finanziari, onde assicurare che siano sottoposti agli stessi requisiti e allo stesso livello di vigilanza, per i profili antiriciclaggio, previsti per questi operatori;
- prevedere specifiche misure rafforzate di adeguata verifica per i rapporti di corrispondenza transfrontalieri che vedano coinvolti i CASP, instaurati ai fini dell'esecuzione di trasferimenti di cripto-attività o della prestazione di servizi simili per le cripto-attività.

Al fine di adeguare l'ordinamento nazionale alle disposizioni del regolamento TFR, il presente decreto apporta modifiche al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 (c.d. decreto Antiriciclaggio) e al decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, in materia di rilevazione a fini fiscali di taluni trasferimenti dà e per l'estero di denaro, titoli e valori.

L'**articolo 1** (Modifiche al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231) introduce al decreto legislativo n. 231 del 2007 le modifiche necessarie ad adeguare l'ordinamento nazionale alle disposizioni del TFR. In particolare, il **comma 1, lettera a)**, modifica le seguenti definizioni di cui all'articolo 1 decreto legislativo n. 231 del 2007:

- **i numeri 1) e 2)** includono i rapporti per lo svolgimento di operazioni in cripto-attività o i trasferimenti di cripto-attività nelle definizioni di «conti correnti di corrispondenza e rapporti ad essi assimilabili» e di «conti di passaggio». Non sono state accolte le richieste, pervenute in sede di consultazione, di escludere dalla definizione di rapporto di corrispondenza, il riferimento ai rapporti per lo svolgimento di operazioni in cripto-attività o i trasferimenti di cripto-attività, in quanto la nuova definizione del decreto Antiriciclaggio recepisce puntualmente le modifiche apportate alla direttiva (UE) 2015/849 dall'articolo 38, punto 2), lettera b), del TFR;
- **il numero 3)** introduce la nuova definizione di «cripto-attività» in linea con quanto disposto dal regolamento (UE) 2023/1114 (cd. MiCAR);



- il **numero 4)** include nella definizione di «operazione» di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *t*), del decreto legislativo n. 231 del 2007 anche l'attività di movimentazione, trasferimento o trasmissione di cripto-attività;
- i **numeri 5) e 6)** abrogano l'articolo 1, comma 2, lettere *ff*) e lettera *ff-bis*) del decreto legislativo n. 231 del 2007 recanti, rispettivamente, le definizioni di «prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale» e di «prestatori di servizi di portafoglio digitale». Tale modifica si rende necessaria in quanto il TFR abroga le suddette definizioni, rinviando al regolamento (UE) 2023/1114 per le definizioni di «cripto-attività», «servizi per le cripto-attività» e «prestatori di servizi per le cripto-attività»;
- il **numero 7)** allinea la definizione di «rapporto continuativo» a quella contenuta nella direttiva (UE) 2015/849, la quale non prevede, ai fini della sussistenza di un rapporto continuativo, la pluralità di operazioni. Tale modifica si rende necessaria per allineare la normativa italiana al quadro di riferimento europeo e superare talune incertezze applicative che si sono manifestate in ordine all'ambito di applicazione degli obblighi antiriciclaggio a nuove tipologie di attività, spesso legate all'evoluzione tecnologica, che – in base alla direttiva (UE) 2015/849 e al decreto antiriciclaggio – gli intermediari sono tenuti a sottoporre a obblighi AML (*Anti Money Laundering*), ma che non comportano l'esecuzione di operazioni ai sensi del medesimo decreto (ad es., oltre ai servizi in cripto-attività, i servizi di disposizione di ordini di pagamento o quelli di informazione sui conti);
- il **numero 8)** introduce la definizione di «servizi per le cripto-attività», rinviando espressamente alla disposizione dell'articolo 3, paragrafo 1, punto 16) del regolamento (UE) 2023/1114 ai sensi del quale per «servizio per le cripto attività» si intende: «qualsiasi servizio e attività elencati di seguito in relazione a qualsiasi cripto-attività:
 - a) prestazione di custodia e amministrazione di cripto-attività per conto di clienti;
 - b) gestione di una piattaforma di negoziazione di cripto-attività;
 - c) scambio di cripto-attività con fondi;
 - d) scambio di cripto-attività con altre cripto-attività;
 - e) esecuzione di ordini di cripto-attività per conto di clienti;
 - f) collocamento di cripto-attività;
 - g) ricezione e trasmissione di ordini di cripto-attività per conto di clienti;
 - h) prestazione di consulenza sulle cripto-attività;
 - i) prestazione di gestione di portafoglio sulle cripto-attività;
 - j) prestazione di servizi di trasferimento di cripto-attività per conto dei clienti;».



- coerentemente con le modifiche apportate all'impianto normativo, il **numero 9)** abroga la lettera *qq)* del comma 2 dell'articolo 1 del decreto antiriciclaggio recante la definizione di «valuta virtuale» in quanto la stessa è sostituita dalla definizione di «cripto-attività» contenuta nella nuova lettera *m-bis)*, che rinvia al MICAR;
- ai fini della individuazione e valutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo e della conseguente adozione delle misure commisurate al rischio rilevato, il **numero 10)** introduce all'articolo 1, comma 2 del decreto antiriciclaggio, la nuova lettera *qq-bis)* recante la definizione di «indirizzo auto-ospitato», mediante rinvio all'articolo 3, punto 20), del TFR ai sensi del quale per «indirizzo auto-ospitato» si intende: «un indirizzo nel registro distribuito non collegato a nessuno dei soggetti seguenti:
 - a) un prestatore di servizi per le cripto-attività;
 - b) un soggetto non stabilito nell'Unione che presta servizi analoghi a quelli di un prestatore di servizi per le cripto-attività;».

Il **comma 1, lettera b)** modifica l'articolo 3 del decreto legislativo n. 231 del 2007 recante la disciplina dei «Soggetti obbligati». In particolare:

- il **numero 1)** reca una mera modifica di *drafting*;
- Il **numero 2)**, in linea con la modifica dell'elenco dei soggetti obbligati operata dal TFR, inserisce i prestatori di servizi per le cripto-attività come definiti all'articolo 3, paragrafo 1, punto 15), del regolamento (UE) 2023/1114 (*Cripto-assets service provider* o CASP) nella categoria degli «intermediari bancari e finanziari», al fine di assicurare che tali soggetti vengano sottoposti agli stessi requisiti e allo stesso livello di vigilanza, relativamente ai profili antiriciclaggio, previsti per gli intermediari bancari e finanziari. Al fine di dare seguito ai commenti pervenuti in fase di consultazione pubblica, si evidenzia che l'applicazione ai CASP dell'articolo 33 del decreto antiriciclaggio, relativo all'obbligo di invio alla UIF (Unità di informazione finanziaria) dei dati aggregati concernenti l'operatività degli intermediari bancari e finanziari (c.d. Segnalazioni Antiriciclaggio Aggregate o S.A.R.A), deriva dall'inclusione degli stessi nella categoria degli intermediari bancari e finanziari. Inoltre, tali segnalazioni rappresentano una fonte informativa importante per monitorare l'esposizione delle operazioni in cripto-attività ai rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. Le tipologie di dati da trasmettere, le modalità e la cadenza della loro trasmissione, sono individuati dalla UIF ai sensi dell'articolo 33, comma 2, del decreto antiriciclaggio;
- il **numero 3)**, in coerenza con le modifiche apportate dai **numeri 5) e 6) del comma 1**, abroga le lettere *i)* e *i-bis)* del comma 5 dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 213 del 2007



eliminando i prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale e i prestatori di servizi di portafoglio digitale dalla categoria degli «altri operatori non finanziari». Alla luce di tali modifiche e dell'inclusione dei prestatori di servizi per le cripto-attività tra gli intermediari bancari e finanziari, l'autorità competente a vigilare su tali soggetti, per le finalità di cui al decreto antiriciclaggio, è la Banca d'Italia.

Il **comma 1, lettera c)**, del decreto in esame include i prestatori di servizi per le cripto-attività tra i soggetti di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto antiriciclaggio, presso i quali il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di Finanza può espletare controlli, previa intesa con l'autorità di vigilanza di settore.

Il **comma 1, lettere d), e), f) e g)**, intervengono sulle disposizioni di analisi e valutazione del rischio contenute nel Capo IV del Titolo II del decreto antiriciclaggio. In particolare, la **lettera d)** introduce un nuovo articolo 16-*bis* con cui viene data attuazione all'articolo 19-*bis* introdotto dal TFR all'interno della direttiva (UE) 2015/849 e relativo agli obblighi imposti ai prestatori di servizi per le cripto-attività in ordine all'individuazione e alla valutazione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo associato ai trasferimenti di cripto-attività diretti a o provenienti da un indirizzo auto-ospitato. Nello specifico, individua una serie di presidi da adottare, misure e controlli da attuare, da parte dei prestatori di servizi per le cripto-attività, necessari a mitigare e attenuare i potenziali rischi riconducibili a trasferimenti verso o da indirizzi auto-ospitati; tali misure devono essere basate sul rischio, per identificare il cedente o il cessionario di un trasferimento effettuato da o verso un indirizzo auto-ospitato, o per l'individuazione della titolarità effettiva del cedente o cessionario, o ancora devono prevedere la richiesta di informazioni aggiuntive sull'origine e sulla destinazione delle cripto-attività trasferite. Infine, gli operatori sono tenuti a un monitoraggio continuo e rafforzato delle operazioni dirette o provenienti da indirizzi auto-ospitati. Rispetto alle osservazioni ricevute in fase di consultazione, si evidenzia come la formulazione proposta riprenda puntualmente quanto previsto dal richiamato articolo 19-*bis* della direttiva (UE) 2015/849. Pertanto, in linea con quanto previsto dalla normativa europea, anche a livello nazionale l'individuazione del titolare effettivo, del cedente o del cessionario è solo una delle possibili misure di mitigazione del rischio applicabili ai trasferimenti di cripto-attività diretti a o provenienti da un indirizzo auto-ospitato e spetta all'intermediario valutare l'applicazione di questa o delle altre misure indicate dall'articolo 16-*bis* in base al rischio associato al trasferimento da o per un indirizzo auto-ospitato.

In linea con le modifiche apportate dal TFR alla direttiva (UE) 2015/849, la **lettera e)** integra l'articolo 17, comma 1, lettera *b)*, del decreto antiriciclaggio al fine di estendere, anche alle operazioni



occasionali disposte dal cliente che consistono in un trasferimento di cripto-attività superiore a mille euro, l'obbligo di adeguata verifica del cliente e del titolare effettivo.

Il **comma 1, lettera f)**, prevede una verifica rafforzata nel caso di rapporti di corrispondenza transfrontalieri che comportano l'esecuzione di servizi per le cripto-attività con un intermediario bancario o finanziario corrispondente di un Paese terzo.

Tenendo conto delle richieste di chiarimento, ricevute in sede di consultazione, circa l'ambito di applicazione delle misure rafforzate ai rapporti in cripto-attività transfrontalieri, la **lettera g)** introduce il nuovo articolo 25-*bis* che richiede ai CASP di applicare le specifiche misure di adeguata verifica rafforzata ivi elencate a tutti i rapporti di corrispondenza transfrontalieri che comportano l'esecuzione di servizi per le cripto-attività elencati dall'articolo 3, paragrafo 1, punto 16), del MiCAR (con l'eccezione del servizio di prestazione di consulenza sulle cripto-attività).

Il **comma 1, lettere h) e i)**, modifica gli articoli 62 e 70 del Titolo V del decreto antiriciclaggio. La **lettera h)** interviene sull'articolo 62, comma 7, sostituendo il riferimento al regolamento (UE) 2015/847, abrogato dal TFR, con il riferimento al regolamento (UE) 2023/1113 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023 (TFR), confermando così la competenza della Banca d'Italia a irrogare le sanzioni previste dal decreto antiriciclaggio per la violazione del medesimo TFR. A questo proposito, si precisa che l'impianto sanzionatorio previsto dall'articolo 62 del decreto antiriciclaggio per le violazioni degli intermediari bancari e finanziari si applica automaticamente anche ai CASP, senza necessità di ulteriori modifiche alla disciplina vigente, quale effetto della loro inclusione nella categoria degli intermediari bancari e finanziari. La **lettera i), ai numeri 1) e 2)** reca modifiche di coordinamento all'articolo 70, commi 1, 2 e 3, del decreto antiriciclaggio sostituendo il riferimento al regolamento (UE) 2015/847 con quello al nuovo TFR.

L'**articolo 2** (Modifiche al decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227) reca le disposizioni necessarie a garantire il coordinamento con la disciplina del monitoraggio fiscale contenuta nel decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, relativo alla rilevazione a fini fiscali di taluni trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori. In particolare, il **comma 1, lettera a)**, elimina, all'articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 167 del 1990, il riferimento agli operatori non finanziari di cui all'articolo 3, comma 5, lettere *i)* e *i-bis)*, del decreto antiriciclaggio, per tali intendendosi i prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale e i prestatori di servizi di portafoglio digitale. Tale riferimento non è più necessario in quanto i prestatori di servizi per le cripto-



attività sono inclusi nella categoria di intermediari bancari e finanziari di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto antiriciclaggio. Per ragioni di coordinamento, conseguenti alle modifiche apportate al decreto antiriciclaggio, viene, altresì, eliminato sia il riferimento alle operazioni in valuta virtuale (al comma 1, lettera *a*) sia quello relativo agli operatori non finanziari di cui all'articolo 3, comma 5, lettere *i*) e *i-bis*), del decreto antiriciclaggio (**comma 1, lettera b**).

L'**articolo 3** (Clausola di invarianza finanziaria) reca la clausola di invarianza finanziaria.

L'**articolo 4** (Disposizioni transitorie e finali) contiene disposizioni di raccordo e di coordinamento, ai fini di antiriciclaggio, con il regime transitorio previsto dall'articolo 45 del decreto legislativo 5 settembre 2024, n. 129, di adeguamento dell'ordinamento nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1114 (MICAR), volto a disciplinare la transizione dall'attuale disciplina della prestazione di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale e di portafoglio digitale a quella della prestazione di servizi sulle crypto-attività. A tal riguardo, si prevede che, fino al termine del periodo transitorio previsto dal predetto decreto legislativo n. 129 del 2024 ai prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale e di portafoglio digitale che operano in conformità a quanto previsto dall'articolo 45, comma 1, del medesimo decreto, continuano ad applicarsi le disposizioni del decreto antiriciclaggio relative ai suddetti operatori, nonché le disposizioni in materia di obbligo di trasmissione dei dati all'Agenzia delle entrate di cui al decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, nella versione vigente il giorno antecedente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

L'**articolo 5** (Entrata in vigore) prevede l'entrata in vigore del decreto al 30 dicembre 2024 in coerenza con l'applicazione del regolamento TFR.



Schema di decreto legislativo recante «adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1113, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e determinate cripto-attività e che modifica la direttiva (UE) 2015/849, e per l'attuazione della direttiva (UE) 2015/849, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, come modificata dall'articolo 38 del medesimo regolamento (UE) 2023/1113»

RELAZIONE TECNICA

Il decreto legislativo in esame introduce misure per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1113 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e determinate cripto-attività e per il recepimento della direttiva (UE) 849/2015 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, come modificata dall'articolo 38 del medesimo regolamento (UE) 2023/1113 (c.d. TFR), conformemente ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 18 della legge 21 febbraio 2024 n. 15, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2022-2023».

Il TFR, si inserisce nell'ambito di un pacchetto di quattro proposte legislative unionali volto a istituire, in attuazione del piano d'azione della Commissione del 7 maggio 2020, un nuovo e più coerente quadro normativo e istituzionale europeo in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e di contrasto al finanziamento del terrorismo, estendendo il regime di trasparenza, attualmente previsto per il trasferimento di fondi tra i prestatori di servizi di pagamento, anche ai prestatori di servizi di cripto-attività che effettuano i trasferimenti di tali attività digitali.

Al fine di garantire la piena tracciabilità dei trasferimenti dei fondi e delle cripto-attività, il TFR ha abrogato e sostituito il precedente regolamento (UE) 2015/847, che dettava disposizioni sui dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi (c.d. *travel rule*), integrando le sue disposizioni ed estendendone l'ambito di applicazione anche ai trasferimenti in cripto-attività. Al fine di garantire la coerenza e l'uniformità del diritto dell'Unione in tale settore, il TFR:

- abroga le definizioni di «valuta virtuale», di «prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valute virtuali» e di «prestatori di servizi di portafoglio digitale», rinviando al regolamento (UE) 2023/1114 (c.d. MiCAR) per le definizioni di «cripto attività», «servizi per le cripto-attività» e «prestatori di servizi per le cripto-attività»;
- aggiorna l'elenco dei soggetti obbligati includendo i prestatori di servizi in cripto-attività (c.d. CASP) nell'ambito degli intermediari bancari e finanziari, al fine di assicurare che siano



sottoposti agli stessi requisiti e allo stesso livello di vigilanza, per i profili antiriciclaggio, previsti per questi operatori.

Al fine di adeguare l'ordinamento nazionale alle disposizioni del regolamento TFR, il presente decreto apporta modifiche al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 (c.d. decreto Antiriciclaggio) e al decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, in materia di rilevazione a fini fiscali di taluni trasferimenti dà e per l'estero di denaro, titoli e valori.

Conformemente a quanto previsto dall'articolo 18, comma 3, della legge di delegazione europea 2022-2023, le previsioni normative di cui al presente decreto non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanzia pubblica.

L'**articolo 1** (Modifiche al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231) al **comma 1, lettera a)**, elimina le definizioni di «prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale» e di «prestatori di servizi di portafoglio digitale» di cui all'articolo 1, comma 2, lettere *ff)* e *ff-bis)*, del decreto legislativo n. 213 del 2007. Inoltre, include i rapporti per lo svolgimento di operazioni in cripto-attività o trasferimenti di cripto-attività nelle definizioni di «rapporti di corrispondenza» e di «conti di passaggio», contenute, rispettivamente, alle lettere *g)* e *m)* dell'articolo 1, comma 2, del decreto antiriciclaggio. Allinea, infine, a fini antiriciclaggio, la definizione di «operazione» a quella prevista dalla direttiva (UE) 2015/849.

In linea con la modifica dell'elenco dei soggetti obbligati operata dal TFR, il **comma 1, lettera b)**, inserisce i CASP nella categoria degli «intermediari bancari e finanziari» e, contestualmente, esclude dalla categoria di «altri operatori non finanziari» i prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale e i prestatori di servizi di portafoglio digitale. Dall'inclusione dei CASP nella categoria degli intermediari bancari e finanziari deriva l'estensione della vigilanza della Banca d'Italia, a fini antiriciclaggio, anche ai CASP. Tutte le disposizioni del comma 1, lettere *a)* e *b)* non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanzia pubblica. Con riferimento all'estensione ai CASP dei poteri di vigilanza della Banca d'Italia a fini antiriciclaggio, si precisa che, **ai sensi degli articoli 131 e 282 del TFUE, la Banca d'Italia ha un bilancio autonomo e gode della più ampia indipendenza finanziaria. Pertanto, la stessa provvede all'attuazione dei compiti di vigilanza sui CASP, ai fini antiriciclaggio, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanzia pubblica.**

Il **comma 1, lettere d), e), f) e g)** intervengono sulle disposizioni di analisi e valutazione del rischio contenute nel Capo IV del Titolo II del decreto antiriciclaggio. Le **lettere d), e) e f)** dettano disposizioni in tema di individuazione e valutazione dei rischi derivanti da trasferimenti di cripto-attività e prevedono l'applicazione di presidi e misure di attenuazione commisurate ai rischi individuati da parte dei CASP. La **lettera g)** disciplina le modalità di esecuzione degli obblighi di



adeguata verifica rafforzata della clientela da parte dei CASP per i rapporti di corrispondenza transfrontalieri che comportano l'esecuzione di servizi per le cripto-attività. **Tutte le disposizioni contenute alle lettere d), e), f) e g) del comma 1 sono destinate ai CASP, disciplinandone gli adempimenti e i presidi ai fini antiriciclaggio e, pertanto, non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.** A tal proposito, si segnala che possono prestare servizi per le cripto-attività le persone giuridiche – costituite in forma di società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata o società cooperativa che ricevono l'autorizzazione ad operare come CASP, nonché gli enti creditizi, i depositari centrali di titoli, le imprese di investimento, i gestori del mercato, gli istituti di moneta elettronica, le società di gestione di OICVM o i gestori di fondi di investimento alternativi autorizzati a prestare servizi per le cripto-attività. Tali operatori privati sono, dunque, tenuti a dare attuazione al decreto in esame, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il **comma 1, alle lettere h) e i)**, modifica gli articoli 62 e 70 del Titolo V del decreto antiriciclaggio relativi alle disposizioni sanzionatorie e finali. La **lettera h)** interviene sull'articolo 62, comma 7, sostituendo il riferimento al regolamento (UE) 2015/847, abrogato dal TFR, con il riferimento al regolamento (UE) 2023/1113 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023 (TFR). Ne deriva l'estensione del potere sanzionatorio della Banca d'Italia anche alle violazioni del TFR da parte dei CASP. A tal riguardo, si precisa che, **ai sensi degli articoli 131 e 282 del TFUE, la Banca d'Italia ha un bilancio autonomo e gode della più ampia indipendenza finanziaria, pertanto, provvede all'esercizio del potere sanzionatorio con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

La **lettera i), numeri 1) e 2)**, reca modifiche di coordinamento all'articolo 70, commi 1, 2 e 3, del decreto antiriciclaggio sostituendo il riferimento al regolamento (UE) 2015/847 con quello al nuovo TFR. **La modifica ha natura ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Con riferimento specifico alla modifica di cui all'articolo 70, comma 3, circa il potere della Banca d'Italia di emanare istruzioni per l'applicazione del TFR nei confronti dei prestatori di servizi di pagamento, si precisa che la stessa ha, ai sensi degli articoli 131 e 282 del TFUE, un bilancio autonomo e gode della più ampia indipendenza finanziaria, pertanto, provvede all'esercizio dei poteri di cui all'articolo 70, comma 3, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**



L'articolo 2 (Modifiche al decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227) reca le disposizioni necessarie a garantire il coordinamento con la disciplina del monitoraggio fiscale contenuta nel decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, relativo alla rilevazione a fini fiscali di taluni trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori. **Tali disposizioni di coordinamento hanno natura ordinamentale e, pertanto, non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.**

L'articolo 3 (Clausola di invarianza finanziaria) dispone che, dall'attuazione del decreto in esame, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate e le istituzioni pubbliche coinvolte provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente. Tanto in linea con quanto previsto dall'articolo 18, comma 3, della legge di delegazione europea 2022-2023.

L'articolo 4 (Disposizioni transitorie e finali) contiene disposizioni di raccordo e di coordinamento, ai fini di antiriciclaggio, con il regime transitorio previsto dall'articolo 45 del decreto legislativo 5 settembre 2024, n. 129, di adeguamento dell'ordinamento nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1114 (MICAR), volto a disciplinare la transizione dall'attuale disciplina della prestazione di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale e di portafoglio digitale a quella della prestazione di servizi sulle cripto-attività. A tal riguardo, si prevede che, fino al termine del periodo transitorio previsto dal predetto decreto legislativo n. 129 del 2024 ai prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale e di portafoglio digitale che operano in conformità a quanto previsto dall'articolo 45, comma 1, del medesimo decreto, continuano ad applicarsi le disposizioni del decreto antiriciclaggio relative ai suddetti operatori, nonché le disposizioni in materia di obbligo di trasmissione dei dati all'Agenzia delle entrate di cui al decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, nella versione vigente il giorno antecedente alla data di entrata in vigore del presente decreto. **L'articolo in esame contiene disposizioni di coordinamento e aventi natura ordinamentale, che non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.**

L'articolo 5 (Entrata in vigore) prevede l'entrata in vigore del decreto al 30 dicembre 2024 in coerenza con l'applicazione del regolamento TFR.





*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente



**SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE «ADEGUAMENTO DELLA
NORMATIVA NAZIONALE ALLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO (UE) 2023/1113,
RIGUARDANTE I DATI INFORMATIVI CHE ACCOMPAGNANO I TRASFERIMENTI DI
FONDI E DETERMINE CRIPTO-ATTIVITÀ E CHE MODIFICA LA DIRETTIVA (UE)
2015/849, E PER L'ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA (UE) 2015/849, RELATIVA ALLA
PREVENZIONE DELL'USO DEL SISTEMA FINANZIARIO A FINI DI RICICLAGGIO O
FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO, COME MODIFICATA DALL'ARTICOLO 38 DEL
MEDESIMO REGOLAMENTO (UE) 2023/1113»**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 14;

VISTA la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e, in particolare, gli articoli 30, comma 2, lettera *d*), 31, 32 e 33;

VISTA la legge 21 febbraio 2024, n. 15, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2022-2023» e, in particolare, l'articolo 18;

VISTO il regolamento (UE) 2023/1113 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e determinate cripto-attività e che modifica la direttiva (UE) 2015/849;

VISTA la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione;

VISTO il regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937;

VISTO il decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, recante: «Rilevazione a fini fiscali di taluni trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori»;

VISTO il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, recante «Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione»;

VISTO il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2015/849, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006»;



VISTO il decreto legislativo 4 ottobre 2019, n. 125, recante «Modifiche ed integrazioni ai decreti legislativi 25 maggio 2017, n. 90 e n. 92, recanti attuazione della direttiva (UE) 2015/849, nonché attuazione della direttiva (UE) 2018/843 che modifica la direttiva (UE) 2015/849, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario ai fini di riciclaggio e finanziamento del territorio e che modifica le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE»;

VISTO il decreto legislativo 5 settembre 2024, n. 129, recante «Adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937»;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 29 ottobre 2024;

ACQUISITI i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del [...];

SULLA PROPOSTA del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e della giustizia;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

ART. 1

(Modifiche al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231)

1. Al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 2:

1) la lettera g) è sostituita dalla seguente:

«g) conti correnti di corrispondenza e rapporti ad essi assimilabili: conti tenuti dalle banche per il regolamento dei servizi interbancari e gli altri rapporti comunque denominati, intrattenuti tra intermediari bancari e finanziari per il regolamento di transazioni per conto dei clienti degli enti corrispondenti, inclusi i rapporti per lo svolgimento di operazioni in cripto-attività o trasferimenti di cripto-attività;»;

2) la lettera m) è sostituita dalla seguente:

«m) conti di passaggio: rapporti di corrispondenza transfrontalieri, intrattenuti tra intermediari bancari e finanziari, utilizzati per effettuare operazioni in nome proprio e per conto della clientela, inclusi i rapporti per lo svolgimento di operazioni in cripto-attività o trasferimenti di cripto-attività;»;

3) dopo la lettera m), è inserita la seguente:

«m-bis) cripto-attività: cripto-attività quale definita all'articolo 3, paragrafo 1, punto 5), del regolamento (UE) 2023/1114, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, tranne quando rientra nelle categorie di cui all'articolo 2, paragrafi 2, 3 e 4, del medesimo regolamento o è altrimenti qualificata come fondi;»;

4) alla lettera t), dopo le parole: «mezzi di pagamento» sono inserite le seguenti: «o di cripto-attività»;

5) la lettera ff) è abrogata;



- 6) la lettera *ff-bis*) è abrogata;
- 7) alla lettera *ll*), le parole: «, che non si esaurisce in un'unica operazione» sono soppresse;
- 8) dopo la lettera *mm*), è inserita la seguente:
«*mm-bis*) servizi per le cripto-attività: i servizi quali definiti all'articolo 3, paragrafo 1, punto 16), del regolamento (UE) 2023/1114;»;
- 9) la lettera *qq*) è abrogata;
- 10) dopo la lettera *qq*), è aggiunta la seguente:
«*qq-bis*) indirizzo auto-ospitato: un indirizzo auto-ospitato quale definito all'articolo 3, punto 20), del regolamento (UE) 2023/1113 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023.»;
- b) all'articolo 3:
- 1) al comma 2, lettera *v*), il segno di interpunzione: «.» è sostituito dal seguente: «;»;
- 2) al comma 2, dopo la lettera *v*), è aggiunta la seguente:
«*v-bis*) i prestatori di servizi per le cripto-attività come definiti all'articolo 3, paragrafo 1, punto 15), del regolamento (UE) 2023/1114, autorizzati in Italia alla prestazione di tali servizi, ad eccezione del servizio di consulenza sulle cripto-attività.»;
- 3) al comma 5, le lettere *i*) e *i-bis*) sono abrogate;
- c) all'articolo 9, comma 2, dopo la lettera *f*), è inserita la seguente:
«*f-bis*) prestatori di servizi per le cripto-attività di cui all'articolo 3, comma 2, lettera *v-bis*);»;
- d) dopo l'articolo 16, è inserito il seguente:
«Art. 16-bis – (*Individuazione e valutazione dei rischi associati ai trasferimenti di cripto-attività diretti a o provenienti da un indirizzo auto-ospitato*) - 1. I prestatori di servizi per le cripto-attività individuano e valutano il rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo associato ai trasferimenti di cripto-attività diretti a o provenienti da un indirizzo auto-ospitato.
2. I prestatori di servizi per le cripto-attività adottano i presidi e attuano i controlli e le procedure necessarie a mitigare tali rischi e applicano misure di attenuazione commisurate ai rischi individuati. Tali misure comprendono una o più delle misure seguenti:
a) misure basate sul rischio per identificare il cedente o il cessionario di un trasferimento effettuato da o verso un indirizzo auto-ospitato o il titolare effettivo di tale cedente o cessionario, anche facendo affidamento su terzi, e verificarne l'identità;
b) richiesta di informazioni aggiuntive sull'origine e sulla destinazione delle cripto-attività trasferite;
c) un monitoraggio continuo e rafforzato delle operazioni dirette a o provenienti da indirizzi auto-ospitati;
d) qualsiasi altra misura volta ad attenuare e gestire i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, nonché il rischio di mancata attuazione e di evasione delle sanzioni finanziarie adottate dall'Unione europea, nei casi di cui agli articoli 4 e 4-ter del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, ovvero con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze nei casi di cui all'articolo 4-bis del medesimo decreto.»;
- e) all'articolo 17, comma 1, lettera *b*), le parole: «un trasferimento di fondi, come definito dall'articolo 3, paragrafo 1, punto 9, del regolamento (UE) n. 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio» sono sostituite dalle seguenti: «un trasferimento di fondi o di cripto-attività, come definito dall'articolo 3, punti 9) e 10), del regolamento (UE) 2023/1113 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023»;
- f) all'articolo 24, comma 5, lettera *b*), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o che comportano l'esecuzione di servizi per le cripto-attività con un intermediario bancario o finanziario corrispondente di un Paese terzo»;
- g) dopo l'articolo 25, è inserito il seguente:
«Art. 25-bis – (*Modalità di esecuzione degli obblighi di adeguata verifica rafforzata della clientela per i rapporti di corrispondenza transfrontalieri che comportano l'esecuzione di servizi per le cripto-*



attività) - 1. Nel caso di rapporti di corrispondenza transfrontalieri che comportano l'esecuzione di servizi per le cripto-attività quali definiti all'articolo 3, paragrafo 1, punto 16), del regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, con l'eccezione della lettera *h*) di tale punto, con un intermediario corrispondente di un Paese terzo che presta servizi analoghi, compresi i trasferimenti di cripto-attività, i prestatori di servizi per le cripto-attività, oltre alle ordinarie misure di adeguata verifica della clientela, al momento dell'avvio del rapporto adottano le seguenti ulteriori misure:

- a) determinano se l'intermediario corrispondente è autorizzato o registrato;
- b) raccolgono informazioni sufficienti sull'intermediario corrispondente per comprendere pienamente la natura delle attività svolte e per determinare, sulla base di pubblici registri, elenchi, atti o documenti, la correttezza e la qualità della vigilanza cui l'intermediario corrispondente è soggetto;
- c) valutano la qualità dei controlli in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo cui l'intermediario corrispondente è soggetto;
- d) ottengono l'autorizzazione dei titolari di poteri di amministrazione o direzione ovvero di loro delegati o, comunque, di soggetti che svolgono una funzione equivalente, prima di aprire nuovi conti di corrispondenza;
- e) definiscono in forma scritta i termini dell'accordo con l'intermediario corrispondente e i rispettivi obblighi;
- f) si assicurano che l'intermediario corrispondente abbia sottoposto ad adeguata verifica i clienti che hanno un accesso diretto ai conti di cripto-attività di passaggio, che effettui il controllo costante dei rapporti con tali clienti e che, su richiesta, possa fornire all'intermediario controparte obbligato i dati pertinenti in materia di adeguata verifica della clientela.

2. I prestatori di servizi per le cripto-attività che decidono di porre fine ai rapporti di corrispondenza per motivi connessi al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo documentano tale decisione.

3. I prestatori di servizi per le cripto-attività aggiornano le informazioni sull'adeguata verifica per il rapporto di corrispondenza periodicamente o qualora emergano nuovi rischi in relazione all'intermediario corrispondente.

4. I prestatori di servizi per le cripto-attività tengono conto delle informazioni di cui al comma 1 al fine di determinare, in funzione della valutazione del rischio, le misure appropriate da adottare per mitigare i rischi associati all'intermediario corrispondente.»;

h) all'articolo 62, al comma 7, le parole: «regolamento (UE) n. 2015/847» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento (UE) 2023/1113 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023,»;

i) all'articolo 70:

1) al comma 1, le parole: «regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio 20 maggio 2015, n. 847» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento (UE) 2023/1113 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023»;

2) ai commi 2 e 3, le parole: «regolamento (UE) n. 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio 20 maggio 2015,» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento (UE) 2023/1113 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023,».

ART. 2

(Modifiche al decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227)

1. Al decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, le parole da: «Gli intermediari bancari e finanziari di cui all'articolo 3, comma



2,» a: «effettuate anche in valuta virtuale ovvero in cripto-attività» sono sostituite dalle seguenti: «Gli intermediari bancari e finanziari di cui all'articolo 3, comma 2, e gli altri operatori finanziari di cui all'articolo 3, comma 3, lettere a) e d), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, che intervengono, anche attraverso movimentazione di conti, nei trasferimenti da o verso l'estero di mezzi di pagamento di cui all'articolo 1, comma 2, lettera s), del medesimo decreto sono tenuti a trasmettere all'Agenzia delle entrate i dati di cui all'articolo 31, comma 2, del menzionato decreto relativi alle predette operazioni, effettuate anche in cripto-attività»;

b) all'articolo 2, comma 1, lettera a), le parole: «agli intermediari bancari e finanziari di cui all'articolo 3, comma 2, agli altri operatori finanziari di cui all'articolo 3, comma 3, lettere a) e d), e agli operatori non finanziari di cui all'articolo 3, comma 5, lettere i) e i-bis), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «agli intermediari bancari e finanziari di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e agli altri operatori finanziari di cui all'articolo 3, comma 3, lettere a) e d), del medesimo decreto».

ART. 3

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate e le istituzioni pubbliche coinvolte provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

ART. 4

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Fino alla scadenza del periodo transitorio, come determinato ai sensi dell'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 5 settembre 2024, n. 129, ai soggetti che operano in conformità a quanto ivi previsto continuano ad applicarsi le disposizioni di cui agli articoli 1, comma 2, lettere ff), ff-bis) e qq), e 3, comma 5, lettere i) e i-bis), e le ulteriori disposizioni di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, nonché le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, e 2, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, nella versione vigente il giorno antecedente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

ART. 5

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il 30 dicembre 2024.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.



ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)

(Ai sensi dell'Allegato 2 della direttiva del PCM del 16 febbraio 2018)

Provvedimento: schema di Decreto legislativo, recante «*Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1113, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e determinate cripto-attività e che modifica la direttiva (UE) 2015/849, e per l'attuazione della direttiva (UE) 2015/849, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, come modificata dall'articolo 38 del medesimo regolamento (UE) 2023/1113*».

Amministrazione competente: Ministero dell'economia e delle finanze

Ufficio competente: Ufficio legislativo economia

SINTESI DELL'AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI

In linea con i principi e i criteri direttivi declinati dall'articolo 18 della legge 21 febbraio 2024, n. 15 (legge di delegazione europea 2022-2023), il decreto legislativo in esame introduce le disposizioni necessarie per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1113 (c.d. TFR), riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e determinate cripto-attività e per il recepimento delle modifiche della direttiva (UE) 849/2015 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo. A tal fine il decreto in esame modifica la normativa nazionale vigente e, in particolar modo, il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 (c.d. decreto antiriciclaggio) e il decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227.

Per affrontare efficacemente i rischi posti dall'uso improprio delle cripto-attività per scopi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, il decreto in esame attua il nuovo quadro europeo di regolamentazione e vigilanza per i trasferimenti di cripto attività, prevedendo nuovi obblighi per i prestatori di servizi per le cripto attività e facilitando la tracciabilità dei trasferimenti di tali attività digitali.

1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE

Il provvedimento in oggetto introduce le modifiche necessarie ad adeguare la normativa nazionale al TFR. In particolare, in linea con quanto previsto dalla normativa europea, inserisce i prestatori di servizi per le cripto attività all'interno della categoria degli intermediari bancari e finanziari, al fine di assicurare che questi nuovi operatori siano sottoposti agli stessi presidi e allo stesso livello di vigilanza, relativamente ai profili antiriciclaggio, previsto per gli altri intermediari che operano nel mercato finanziario. Il TFR si inserisce nell'ambito del cd. AML (*Anti Money Laundering*) Package, composto da quattro atti legislativi unionali, volto a istituire, in attuazione del piano d'azione della Commissione del 7 maggio 2020¹, un nuovo e più coerente quadro normativo e istituzionale europeo

¹ Piano d'azione della Commissione europea per una politica integrata dell'Unione in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo (C(2020) 2800 *final*) che individua sei settori prioritari che richiedono un'azione urgente volta a migliorare il regime dell'Unione in materia di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, compresa l'istituzione nell'Unione di un quadro normativo coerente per tale regime al fine di ottenere norme più dettagliate e armonizzate, in particolare per affrontare le implicazioni dell'innovazione tecnologica e degli sviluppi nelle norme internazionali ed evitare un'attuazione divergente delle norme esistenti.

in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e di contrasto al finanziamento del terrorismo². Con il TFR, in particolare, l'UE si allinea alle raccomandazioni del Gruppo d'azione finanziaria internazionale (GAFI) che, alla luce delle crescenti preoccupazioni degli ultimi anni in merito ai rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo connessi alle cripto-attività, ha esteso il regime di trasparenza, attualmente previsto per il trasferimento di fondi tra i prestatori di servizi di pagamento, anche ai prestatori di servizi di cripto-attività che effettuano i trasferimenti di tali attività digitali. Al fine di potenziare la lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo, il GAFI ha, inoltre, richiesto che tali nuovi prestatori siano regolamentati, soggetti a licenza o registrazione e sottoposti a sistemi efficaci di monitoraggio o vigilanza. Allo stato attuale, le disposizioni vigenti del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, oltre a sottoporre i prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale e i prestatori di servizi di portafoglio digitale (c.d. *virtual asset service providers* - VASP), agli obblighi antiriciclaggio, hanno previsto anche l'obbligo, per questi ultimi, di iscrizione in un registro tenuto dall'Organismo Agenti e Mediatori (OAM) e di comunicare trimestralmente allo stesso i dati relativi alla propria operatività in Italia. Tali obblighi di registrazione e di comunicazione trimestrale hanno solo finalità di censimento e di raccolta informativa, posto che l'OAM non ha poteri di vigilanza o di intervento ulteriori rispetto a quelli di tenuta del registro.

Le modifiche contenute nel presente decreto rappresentano, pertanto, il presupposto necessario per garantire la piena operatività del TFR in Italia e rispondono all'esigenza di adattare l'ordinamento italiano alle forme di vigilanza sul trasferimento di fondi in cripto attività. Tanto premesso, l'intervento normativo in commento si rende necessario con urgenza, posto che il TFR è applicabile dal 30 dicembre 2024.

Il decreto in esame si compone di quattro articoli. L'articolo 1, comma 1, lettera *a*), prevede l'aggiornamento delle definizioni e dell'ambito di applicazione del decreto antiriciclaggio alle novità introdotte dal TFR. In particolare, si provvede alla soppressione delle definizioni di «prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale» e di «prestatori di servizi di portafoglio digitale», di cui all'articolo 1, comma 2, lettere *ff*) e *ff-bis*) del decreto antiriciclaggio. Inoltre, include i rapporti per lo svolgimento di operazioni in cripto-attività o trasferimenti di cripto-attività nelle definizioni di «rapporti di corrispondenza» e di «conti di passaggio», contenute, rispettivamente, alle lettere *g*) e *m*) dell'articolo 1, comma 2, del decreto antiriciclaggio. Allinea, infine, a fini antiriciclaggio, la definizione di «operazione» a quella prevista dalla direttiva (UE) 2015/849.

In linea con la modifica dell'elenco dei soggetti obbligati operata dal TFR, l'articolo 1, comma 1, lettera *b*), inserisce i CASP nella categoria degli «intermediari bancari e finanziari» e, contestualmente, esclude dalla categoria di «altri operatori non finanziari» i prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale e i prestatori di servizi di portafoglio digitale.

L'articolo 1, comma 1, lettere *d*), *e*), *f*) e *g*), detta disposizioni in tema di individuazione e valutazione dei rischi derivanti dai trasferimenti di cripto attività, nonché misure ordinarie e rafforzate di adeguata verifica della clientela.

L'articolo 1, comma 1, lettere *h*) e *i*), conferma la competenza della Banca d'Italia a irrogare le sanzioni previste dal decreto antiriciclaggio per la violazione del TFR e delle relative disposizioni di attuazione. Per effetto dell'inclusione dei CASP nella categoria degli intermediari bancari e finanziari l'impianto sanzionatorio previsto dall'articolo 62 del decreto antiriciclaggio per le violazioni commesse dagli intermediari bancari e finanziari si applicherà automaticamente anche ai prestatori di servizi per le cripto attività senza necessità di ulteriori modifiche alla disciplina vigente.

L'articolo 2 reca le disposizioni necessarie a garantire il coordinamento con la disciplina del monitoraggio fiscale contenuta nel decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167.

² Il pacchetto comprende: (i) un regolamento relativo alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio e finanziamento del terrorismo; (ii) una direttiva che stabilisce i meccanismi che gli Stati membri dovrebbero istituire per prevenire l'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che abroga la direttiva (UE) 2015/849; (iii) un regolamento che istituisce un'autorità antiriciclaggio a livello dell'UE (AMLA), e (iv) il regolamento in oggetto che estende le prescrizioni in materia di tracciabilità del trasferimento di fondi alle cripto-attività.

L'articolo 3 contiene la clausola di invarianza finanziaria e l'articolo 4 reca le disposizioni transitorie che regolano il passaggio al nuovo regime di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo applicabile ai prestatori di servizi per le cripto attività. In particolare, contiene disposizioni di raccordo e di coordinamento, ai fini di antiriciclaggio, con il regime transitorio previsto dall'articolo 45 del decreto legislativo 5 settembre 2024, n. 129, di adeguamento dell'ordinamento nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1114 (MICAR), volto a disciplinare la transizione dall'attuale disciplina della prestazione di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale e di portafoglio digitale a quella della prestazione di servizi sulle cripto-attività. A tal riguardo, si prevede che, fino al termine del periodo transitorio previsto dall'articolo 45 del decreto legislativo n. 129 del 2024, ai prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale e di portafoglio digitale che operano in conformità a quanto ivi previsto, continuano ad applicarsi le disposizioni del decreto antiriciclaggio relative ai suddetti operatori, nonché le disposizioni in materia di obbligo di trasmissione dei dati all'Agenzia delle entrate di cui al decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, nei testi vigenti prima del 30 dicembre 2024

2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI

2.1 Obiettivi generali e specifici

Alla luce del contesto e dei problemi da affrontare come descritti nella Sezione 1, l'obiettivo della regolamentazione in commento è quello di garantire la piena tracciabilità dei trasferimenti di fondi e di cripto attività, assicurando la trasmissione di informazioni lungo tutta la catena dei trasferimenti e, in particolare, imponendo ai prestatori di servizi cripto l'obbligo di accompagnare i trasferimenti di fondi con informazioni sull'ordinante e sul beneficiario. Nel dettaglio, come evidenziato nella valutazione d'impatto della Commissione europea, gli obiettivi generali del TFR e, di conseguenza, della normativa in commento sono il presidio e la limitazione del rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo generato dal trasferimento di cripto attività. La disciplina normativa in esame contribuisce, quindi, al rafforzamento del quadro preventivo AML/CFT (*anti-money laundering/countering the financing of terrorism*): attraverso la riduzione delle differenze tra le diverse legislazioni nazionali e l'introduzione di strutture idonee a garantire un reale effetto di armonizzazione, è possibile limitare i rischi di frodi, di riciclaggio o di altre pratiche illegali nel mercato delle cripto-attività, consentendo agli investitori europei di avere maggiore consapevolezza delle opportunità e dei rischi connessi a queste nuove attività digitali. Ulteriori obiettivi specifici sono quelli di garantire la coerenza con gli standard internazionali AML e di aumentare il livello di cooperazione e di scambio di informazioni tra le unità di informazione finanziaria dei Paesi membri.

2.2 Indicatori e valori di riferimento

Tenuto conto degli obiettivi generali e specifici sopra riportati, nonché del contesto normativo europeo di riferimento, il grado di raggiungimento degli obiettivi potrà essere verificato sulla base dei seguenti indicatori e valori di riferimento:

- esiti dell'analisi nazionale del rischio di riciclaggio;
- numero di violazioni della normativa riscontrate successivamente all'introduzione delle nuove disposizioni;
- numero dei procedimenti sanzionatori avviati, della tempistica e dell'esito dei medesimi;
- numero di segnalazioni di operazioni sospette inviate alla UIF, analizzate dalla stessa e sviluppate dagli organi investigativi e giudiziari, anche tenuto conto dell'efficacia dello scambio di informazioni tra autorità competenti;
- volume e natura delle informazioni scambiate con le Autorità competenti e le FIU estere.

3. OPZIONI DI INTERVENTO E VALUTAZIONE PRELIMINARE

Si evidenzia, preliminarmente, come la valutazione delle opzioni di intervento abbia tenuto in considerazione il contesto di partenza e i problemi da affrontare descritti nella Sezione 1. Per l'effetto, l'opzione di non intervento, ossia lo scenario base, non è stata ritenuta percorribile, in quanto la modifica normativa in commento rappresenta il presupposto necessario per consentire l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al TFR. A tale considerazione, si aggiunga che l'opzione di non intervento avrebbe reso di fatto non raggiungibili gli obiettivi generali e specifici indicati nella precedente Sezione 2, vanificando la stessa *ratio* fondatrice della disciplina unionale.

A livello europeo, tutte le opzioni di intervento sono state valutate dalla Commissione europea nella valutazione di impatto dell'AML *Package*, ivi inclusa la proposta relativa al TFR. Come riportato all'interno di questo documento, un primo approccio ha valutato la creazione di condizioni di maggiore uniformità in tutta l'UE in relazione alle norme e agli obblighi applicabili ai soggetti obbligati. Tali norme manterrebbero un livello di flessibilità sufficiente a garantire l'attuazione di un approccio AML basato sul rischio determinato a livello nazionale, lasciando, dunque, un certo margine di manovra per l'ulteriore sviluppo delle norme nazionali. Un secondo approccio ha riguardato un quadro normativo più strutturato a livello UE e in grado di trattare meglio e più efficacemente i rischi derivanti dai trasferimenti transfrontalieri, superando le difficoltà derivanti dall'eccessiva frammentazione legislativa. L'opzione prescelta è stata quest'ultima in quanto in grado di rispondere anche alla necessità di ridurre al minimo i costi di conformità, in particolare per gli operatori di mercato di piccole e medie dimensioni. Si evidenzia come la Commissione europea abbia, inoltre, condotto una consultazione pubblica da cui è emersa una valutazione positiva degli *stakeholders* intervenuti circa un quadro UE maggiormente armonizzato in materia AML/CFT.

Il TFR lascia la possibilità agli Stati membri di esercitare alcune opzioni legislative, compiendo scelte discrezionali sulla base di valutazioni che concernono unicamente le politiche interne del singolo Stato membro. All'interno della cornice di regolamentazione unitaria rappresentata dal decreto legislativo in commento, quindi, sono state valutate le seguenti opzioni normative lasciate aperte dal legislatore europeo, sempre sulla base dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 18 della legge di delegazione europea 2022-2023:

- l'articolo 26, paragrafo 2, prevede che gli Stati membri possano autorizzare o prescrivere un periodo di conservazione dei dati relativi all'ordinante e al beneficiario o al cedente e cessionario superiore a 5 anni e non oltre i 10 anni previa valutazione accurata della necessità e della proporzionalità di tale ulteriore conservazione, e ove considerino tale estensione del periodo di conservazione necessaria al fine di prevenire, individuare o indagare su attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

L'opzione non è stata esercitata con lo schema di decreto in esame, *in primis* per esigenze di coerenza con l'impianto normativo vigente, di attuazione del precedente regolamento (UE) 2015/847, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi, che non prevede un periodo di conservazione superiore a 5 anni con riferimento ai dati dell'ordinante e del beneficiario dei trasferimenti di fondi. A ciò si aggiunga che il recente regolamento UE 2024/1624 relativo alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo conferma che i dati raccolti dai soggetti obbligati in sede di adeguata verifica della clientela a fini AML siano conservati al massimo per 5 anni e non prevede più la possibilità per gli Stati membri di estenderne la conservazione a 10 anni. Saranno, invece, le Autorità competenti a decidere l'estensione del periodo di conservazione per ulteriori 5 anni, sulla base di una valutazione caso per caso;

- l'articolo 28, paragrafo 1, prevede la possibilità per gli Stati membri di non introdurre sanzioni amministrative per le violazioni dello stesso regolamento, ove tali violazioni siano già sanzionate penalmente nell'ordinamento nazionale. Anche questa opzione non è stata esercitata per esigenze di coerenza con l'impianto normativo vigente di attuazione del regolamento (UE) 2015/847, abrogato dal TFR, che prevede esclusivamente sanzioni amministrative per le violazioni relative alle informazioni che accompagnano i trasferimenti di fondi. In linea con tale approccio, si è deciso di estendere tali sanzioni anche alle violazioni delle disposizioni del TFR relative al trasferimento di cripto-attività;
- l'articolo 38, punto 6), del TFR ha modificato l'articolo 45, paragrafo 9, della direttiva (UE) 2015/849 estendendo la possibilità per gli Stati membri di richiedere l'istituzione di un punto di contatto centrale, oltre che ai prestatori di servizi di pagamento e agli emittenti di moneta elettronica, anche ai CASP con sede in un altro Stato membro che siano stabiliti nel territorio dello Stato ospitante, in forme diverse dalla succursale.

Rispetto a tale opzione, la scelta operata è stata quella di non estendere ai CASP la disciplina sul punto di contatto centrale. L'articolo 41 della direttiva (UE) 2024/1640 (VI direttiva antiriciclaggio) contempla la possibilità per gli Stati membri di imporre ai CASP, con sede in altro Stato membro e che operano nello Stato ospitante stabilmente in forma diversa dalla succursale o mediante agenti o distributori o altri tipi di infrastrutture, la nomina di un punto di contatto centrale, demandando alle norme tecniche di regolamentazione dell'autorità europea per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo (AMLA) la definizione dei criteri per la nomina dei punti di contatto centrale. Tuttavia, nelle more della stabilizzazione della regolamentazione europea in materia, l'adozione di soluzioni esclusivamente nazionali potrebbe esporre il quadro normativo domestico al rischio di rapida obsolescenza o di disallineamento con quanto sarà definito a livello UE.

Inoltre, per tenere conto del regime transitorio previsto dal regolamento (UE) 2023/1114 (MiCAR), volto a consentire un ordinato passaggio dalla disciplina vigente a livello nazionale in materia di VASP a quella dettata da MiCAR per i CASP, così come declinato nell'articolo 45 del decreto legislativo n. 129 del 2024, il comma 2 dell'articolo 4 del decreto in esame dispone che, fino al termine del periodo transitorio previsto dal predetto articolo 45, ai prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale e ai prestatori di servizi di portafoglio digitale che operano in conformità a tale regime transitorio continuano ad applicarsi le disposizioni del decreto antiriciclaggio relative all'attività dei VASP, nonché le disposizioni in materia di obbligo di trasmissione dei dati all'Agenzia delle entrate di cui al decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167. Tale previsione risulta necessaria per evitare che, nel periodo transitorio funzionale al passaggio alla nuova disciplina applicabile ai servizi per le cripto-attività, la prestazione di questi servizi rimanga priva di presidi antiriciclaggio.

Nel corso del 2024, il Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze, in accordo con le autorità di vigilanza (Banca d'Italia e Consob) ha promosso una consultazione pubblica sugli schemi di decreto legislativo di adeguamento della normativa nazionale ai regolamenti MiCAR e TFR³. All'esito della consultazione, conclusasi il 22 marzo 2024, sono pervenuti n. 25 contributi, dei quali n. 11 riferiti anche allo schema di decreto di attuazione del TFR. I contributi provengono in larga maggioranza dai VASP, associazioni di categoria e studi legali. Tanto a conferma del fatto che la consultazione ha suscitato l'interesse soprattutto degli operatori del mercato e di soggetti portatori di interessi (quali, appunto, le associazioni di categoria).

4. COMPARAZIONE DELLE OPZIONI E MOTIVAZIONE DELL'OPZIONE PREFERITA

4.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari

³ https://www.dt.mef.gov.it/it/dipartimento/consultazioni_publiche/consultazione_micar.html

L'iniziativa prevede la creazione di un quadro normativo che estende il regime di trasparenza elaborato per il trasferimento dei fondi da parte dei prestatori di servizi di pagamento, anche ai trasferimenti di cripto attività forniti dai prestatori di servizi di cripto-attività. Ciò implicherà il rispetto di specifici presidi antiriciclaggio da parte dei soggetti che trasferiscono cripto attività e agevolerà comportamenti virtuosi per tutti gli operatori, garantendo, al contempo, un'adeguata protezione degli utenti, l'integrità del sistema finanziario e il consolidamento di un nuovo settore competitivo del sistema finanziario. I principali soggetti interessati dalle nuove disposizioni sono tutti i soggetti che potranno essere autorizzati, sulla base della regolamentazione europea e nazionale, a prestare servizi per le cripto-attività e a rispettare le nuove regole in materia di trasferimento di fondi e di cripto attività, ovvero:

- 1) banche, istituti di moneta elettronica, SIM, gestori di OICVM e FIA, depositari centrali di titoli e gestori di mercati regolamentati intenzionati a svolgere servizi per le cripto attività;
- 2) i soggetti iscritti nel registro dei prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale e di servizi di portafoglio digitale (*Virtual Asset Service Providers - VASP*), tenuto dall'OAM, che attualmente svolgono servizi e attività regolate da MiCAR;
- 3) persone giuridiche (società di capitali) diverse dai soggetti di cui al punto 2, che sono intenzionati a svolgere servizi in cripto-attività regolate da MiCAR. Con riferimento ai dati quantitativi circa la potenziale platea dei destinatari⁴ della modifica normativa in commento, si riporta di seguito una tabella esplicativa.

Categorie di soggetti destinatari	N° di soggetti
Società di capitali	1.877.233
Banche stabilite in Italia	425
Imprese di investimento stabilite in Italia (SIM)	61
Gestori di OICVM e FIA	129
Gestori di mercato stabiliti in Italia	2
IMEL	11

⁴ Le fonti utilizzate per i dati sono le seguenti:

- Per le società di capitali: Unioncamere, portale Movimprese. Il dato si riferisce a tutte le società di capitali (S.r.l., S.p.a. e S.a.p.a.) attive in Italia a fine 2023 (<https://www.infocamere.it/movimprese>). Il dato ricomprende anche i soggetti di cui alle successive categorie costituiti nelle forme societarie appena richiamate.
- Per i soggetti vigilati: rispettivi albi ed elenchi tenuti da Consob/ESMA e Banca d'Italia. Il dato è relativo al 22 maggio 2024 (<https://www.consob.it/web/area-pubblica/albo-sim1>; <https://www.consob.it/web/area-pubblica/mercati-italiani>; <https://www.esma.europa.eu/document/csd-register>; <https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/albi-elenchi/>; <https://infostat-ivass.bancaditalia.it/RIGAInquiry-public/ng/#/home>);
- Per i soggetti iscritti nel registro dei prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale e di servizi di portafoglio digitale (VASP): i dati contenuti nella Relazione annuale OAM sulle attività svolte nel 2023 (https://www.organismo-am.it/documenti/Altri_documenti/OAM_Relazione_annuale_2023.pdf). Tenuto conto dei requisiti autorizzativi per accedere al nuovo regime, che richiede all'istante l'adozione della forma di società di capitali, il dato si riferisce alle sole persone giuridiche iscritte ed è relativo al 31 dicembre 2023.

Depositari centrali italiani	1
Persone giuridiche iscritte nel registro dei prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale e di servizi di portafoglio digitale (VASP)	120

Tanto premesso, per quanto riguarda la platea complessiva dei soggetti potenzialmente coinvolti, in quanto concretamente interessati a presentare istanza di autorizzazione in Italia per l'offerta dei servizi per le cripto attività previsti dal MiCAR e, quindi, interessati anche dall'applicazione del TFR, si evidenzia quanto segue.

Tra il 2023 e il 2024 la Banca d'Italia e la Consob hanno condotto un'indagine conoscitiva al fine di comprendere il potenziale livello di interesse a svolgere in Italia attività rientranti nell'ambito applicativo di MiCAR e supportare l'attività di preparazione all'applicazione del medesimo regolamento. Tale indagine è stata rivolta a:

- a) banche, istituti di moneta elettronica, istituti di pagamento, intermediari finanziari ex. art. 106 TUB, SIM, gestori di OICVM e FIA, depositari centrali di titoli e gestori di mercati regolamentati;
- b) soggetti iscritti nel registro dei prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale e di servizi di portafoglio digitale (*Virtual Asset Service Providers - VASP*), tenuto dall'OAM, che attualmente svolgono servizi e attività che sono regolate da MiCAR;
- c) soggetti diversi da quelli di cui ai precedenti punti che sono intenzionati a svolgere servizi o attività regolate da MiCAR.

Con riferimento ai soggetti *sub a)*, un limitato numero di intermediari per ognuna categoria di attività prospettata (emissione di EMT, emissione di ART, prestazione di servizi entro il primo semestre 2025) ha segnalato un interesse concreto. Un contenuto numero di ulteriori intermediari ha segnalato un interesse verso i servizi per le cripto-attività, ma non ha definito i tempi. Prevale, nel complesso, l'interesse per i servizi di custodia, ricezione e trasmissione ordini e consulenza.

Più numerosi sono stati i soggetti iscritti nel registro dei Prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale e di servizi di portafoglio digitale tenuto dall'OAM (*sub b)*). A fronte un totale di 117 persone giuridiche iscritte nel registro a dicembre 2023, il 20% circa ha segnalato l'intenzione di richiedere un'autorizzazione in Italia, con particolare riferimento ai servizi di:

- i) scambio di cripto-attività con altri fondi;
- ii) scambio di cripto-attività con altre cripto-attività;
- iii) ricezione e esecuzione di ordini di cripto-attività;
- iv) consulenza sulle cripto-attività.

Una quota non irrilevante di operatori, tuttavia, pur rispondendo negativamente alla *survey* ha rappresentato come le valutazioni siano ancora in atto.

Per quanto riguarda i soggetti *sub c)*, sono stati invitati a manifestare il proprio eventuale interesse mediante un avviso pubblicato sul sito istituzionale della Consob, in relazione al quale non sono pervenuti riscontri diretti. Inoltre, un invito alla partecipazione alla *survey* è stato trasmesso a un selezionato elenco di studi legali e società di consulenza e revisione, a cui si è chiesto di fornire indicazioni circa il potenziale interesse dei propri clienti - diversi dagli intermediari tradizionali (*sub a)*) e dai prestatori di servizi già iscritti nel Registro tenuto dall'OAM (*sub b)*) - a intraprendere le attività e i servizi regolati da MiCAR. I riscontri ricevuti hanno consentito di quantificare in alcune

decine i soggetti potenzialmente interessati alla prestazione di servizi per le cripto-attività ai sensi dell'articolo 62 di MiCAR (nell'ordine: custodia e amministrazione, gestione di una piattaforma di negoziazione, scambio di cripto/cripto). È stato, altresì, manifestato interesse a prestare in Italia, avvalendosi del regime di passaporto, il servizio di scambio di cripto per cripto/fondi, il servizio di custodia e amministrazione di cripto e il servizio di gestione di una piattaforma di negoziazione.

Oltre all'impatto specifico sugli operatori come sopra rappresentato, il decreto in esame presenta effetti anche sulle amministrazioni nazionali. In particolare, in linea con l'attuale ripartizione di competenze in materia antiriciclaggio, l'autorità competente a vigilare sui prestatori di servizi per le cripto attività è, per le finalità di cui al decreto antiriciclaggio, la Banca d'Italia, anche in ordine ai profili sanzionatori. Si evidenzia come da tali attribuzioni non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che la Banca d'Italia provvede all'attuazione delle disposizioni di cui al decreto in commento con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente. Sul punto si evidenzia, altresì, che la Banca d'Italia ha, ai sensi degli articoli 131 e 282 del TFUE, un bilancio autonomo e gode della più ampia indipendenza finanziaria.

4.2 Impatti specifici

A. Effetti sulle PMI (Test PMI)

Per quanto concerne i dati riguardanti gli impatti sulle PMI derivanti dal presente intervento normativo, si rileva che sarà possibile dar conto di tali elementi solo *ex post*, una volta che le misure di attuazione saranno entrate in vigore e avranno esplicito i loro effetti.

B. Effetti sulla concorrenza

Con il presente intervento normativo non sono previsti obblighi ulteriori atti a creare svantaggi concorrenziali per le imprese italiane. Di converso, il decreto in commento, riducendo il rischio che flussi di denaro illecito, derivanti da trasferimenti di fondi e cripto attività, possano minare l'integrità, la stabilità e la reputazione del settore finanziario nonché costituire una minaccia per il mercato interno dell'Unione, genererà maggiore fiducia e renderà più sicuro il mercato italiano e dei soggetti esteri che movimentano cripto attività.

C. Oneri informativi

Il provvedimento normativo in esame allinea, innanzitutto, l'ordinamento nazionale a quanto previsto dal TFR. In particolare, si evidenzia come l'abrogazione del previgente sistema di registrazione e censimento dei VASP, come descritto nella precedente Sezione 1, comporterà una diminuzione degli oneri informativi, considerato che i futuri prestatori di servizi di attività per le cripto attività non saranno più tenuti al rispetto dell'obbligo di comunicazione trimestrale dei flussi all'OAM, con conseguente alleggerimento degli oneri informativi applicabili agli stessi.

D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea

Il provvedimento normativo in esame non prevede l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli richiesti dal TFR.

4.3 Motivazione dell'opzione preferita

Le scelte regolatorie contenute nel provvedimento normativo in esame derivano dalla necessità di adeguare l'ordinamento nazionale a quanto previsto dal TFR nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 18 della legge di delegazione europea 2022-2023.

Per realizzare quanto sopra è necessario effettuare un'operazione di consolidamento e riforma dell'ordinamento nazionale al fine di introdurre norme e misure tese a migliorare il quadro normativo e regolamentare in materia, nell'ottica della massima valorizzazione della *ratio* della disciplina

europea e tenuto conto delle specificità nazionali. A tal fine, con il presente intervento normativo vengono modificati:

- il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 recante «Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione»;
- il decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227 recante «Rilevazione a fini fiscali di taluni trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori».

5. MODALITÀ DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO

5.1 Attuazione

Si segnala che non sussistono indicazioni tali da indurre a ritenere che taluni fattori, legati al contesto giuridico o economico, possano comportare un ostacolo all'assolvimento di quanto previsto e allo svolgimento delle attività di cui al provvedimento in esame. Non si ravvisano, inoltre, fattori prevedibili che potrebbero condizionare o impedire l'attuazione della nuova normativa. L'attuazione delle disposizioni in commento è, in particolare, assicurata dalle autorità di vigilanza competenti.

In particolare, tra i soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolamentare, figurano la Banca d'Italia, la UIF e la Guardia di Finanza.

5.2 Monitoraggio

L'applicazione delle previsioni del TFR, ai sensi dell'articolo 37 di tale regolamento, sarà monitorata dalla Commissione europea, che riesaminerà il regolamento dopo 12 mesi e, se del caso, proporrà modifiche al fine di garantire un approccio coerente e l'allineamento al regolamento (UE) 2024/1624 relativo alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo. Ai sensi del medesimo articolo 37, inoltre, entro il 30 giugno 2027, la Commissione presenterà al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione e l'esecuzione del TFR corredata, se del caso, da una proposta legislativa. In tale relazione sarà dato conto dell'efficacia del regolamento rispetto agli obiettivi sopra riportati e, in particolare, si darà evidenza dell'efficacia delle misure del TFR e del rispetto di quest'ultimo da parte dei prestatori di servizi di pagamento e dei prestatori di servizi per le crypto-attività.

Al livello nazionale, il monitoraggio sull'applicazione del decreto in commento, coerentemente con l'impianto del decreto antiriciclaggio, verrà realizzato dalla Banca d'Italia e dalla UIF.

6. Consultazioni svolte nel corso dell'AIR

Il presente decreto è stato predisposto dal Dipartimento del Tesoro previo confronto tecnico con i competenti uffici della Banca d'Italia, della UIF, della Guardia di Finanza e della Consob, quali autorità di vigilanza competenti in materia antiriciclaggio.

Come anticipato nelle precedenti Sezioni, il Ministero dell'economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro ha svolto una consultazione pubblica⁵ sugli schemi di decreto legislativo di adeguamento della normativa nazionale ai regolamenti MiCAR e TFR. All'esito della consultazione, conclusasi il 22 marzo 2024, sono pervenuti n. 25 contributi, dei quali n. 11 riferiti anche allo schema di decreto TFR. In aggiunta, si segnala come, la Banca d'Italia, la Consob e l'OAM hanno condotto autonome

⁵ https://www.dt.mef.gov.it/it/dipartimento/consultazioni_publiche/consultazione_micar.html

rilevazioni sui soggetti individuati nella precedente Sezione, al fine di valutare compiutamente la platea dei destinatari del provvedimento in esame.

PERCORSO DI VALUTAZIONE

L'AIR è stata redatta dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del Tesoro – Direzione V – Ufficio IV– sulla base degli elementi informativi al momento disponibili.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA (ATN)

Titolo: schema di decreto legislativo, recante «*Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1113, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e determinate cripto-attività e che modifica la direttiva (UE) 2015/849, e per l'attuazione della direttiva (UE) 2015/849, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, come modificata dall'articolo 38 del medesimo regolamento (UE) 2023/1113*».

Referente ATN: Ufficio legislativo economia del Ministero dell'economia e delle finanze.

PARTE I - ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) *Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.*

Il decreto in esame modifica la normativa nazionale al fine di adeguarla alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1113, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023 (cd. *Transfer of Funds Regulation - TFR*), riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e determinate cripto-attività e per il recepimento delle modifiche apportate dall'articolo 38 del TRF alla direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 18 della legge 21 febbraio 2024 n. 15, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - legge di delegazione europea 2022-2023».

Il TFR si inserisce nell'ambito dell'*Anti Money Laundering (AML) Package*, composto da quattro atti legislativi¹ e volto a istituire, in attuazione del piano d'azione della Commissione del 7 maggio 2020², un nuovo e più coerente quadro normativo e istituzionale europeo in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e di contrasto del finanziamento del terrorismo. Al fine di garantire la piena tracciabilità dei trasferimenti di fondi e cripto-attività, il TFR abroga il regolamento (UE) 2015/847, che detta disposizioni sui dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi (*c.d. travel rule*), integrando le sue disposizioni nel nuovo testo normativo ed estendendone l'ambito di applicazione anche ai trasferimenti in cripto-attività. Ne deriva l'obbligo in capo ai prestatori di servizi per le cripto-attività di raccogliere e rendere accessibili alle autorità di controllo i dati informativi relativi ai cedenti

¹ Il pacchetto comprende: (i) il regolamento relativo alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio e finanziamento del terrorismo; (ii) la direttiva che stabilisce i meccanismi che gli Stati membri dovrebbero istituire per prevenire l'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che abroga la direttiva (UE) 2015/849; (iii) il regolamento che istituisce un'autorità antiriciclaggio a livello dell'UE (AMLA), e (iv) il regolamento in oggetto che estende le prescrizioni in materia di tracciabilità del trasferimento di fondi alle cripto-attività.

² Comunicazione della Commissione relativa a un piano d'azione per una politica integrata dell'Unione in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo (C(2020) 2800 *final*).

e ai cessionari dei trasferimenti di cripto-attività di cui sono parte. Il TFR prevede, inoltre, modifiche alla direttiva (UE) 2015/849 con l'obiettivo di:

- i) estenderne l'ambito di applicazione a tutti i prestatori di servizi in cripto-attività. Al fine di garantire la coerenza e l'uniformità del diritto dell'Unione in tale settore, il TFR abroga le definizioni di «valuta virtuale», di «prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valute virtuali» e di «prestatori di servizi di portafoglio digitale», rinviando al MiCAR per le definizioni di «cripto-attività», «servizi per le cripto-attività» e «prestatori di servizi per le cripto-attività»;
- ii) aggiornare l'elenco dei soggetti obbligati includendo i prestatori di servizi di cripto attività nell'ambito degli intermediari bancari e finanziari, al fine di assicurare che siano sottoposti agli stessi requisiti e allo stesso livello di vigilanza, per i profili antiriciclaggio, previsti per questi operatori;
- iii) prevedere specifiche misure rafforzate di adeguata verifica per i rapporti di corrispondenza transfrontalieri che vedano coinvolti i prestatori di servizi per le cripto attività, instaurati ai fini dell'esecuzione di trasferimenti di cripto-attività o della prestazione di servizi simili per le cripto-attività.

Considerata la recente evoluzione della regolamentazione europea in materia antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo nei termini innanzi descritti, l'obiettivo della disciplina in commento è quello di evitare che flussi di denaro illecito derivanti da trasferimenti di fondi e attività virtuali possano minare l'integrità, la stabilità e la reputazione del settore finanziario e costituire una minaccia per il mercato interno dell'Unione, garantendo, dunque, la piena tracciabilità dei trasferimenti di fondi, incluse le cripto attività, attraverso la previsione di un generale obbligo di accompagnamento dei trasferimenti di cripto attività con informazioni sull'ordinante e sul beneficiario. Le disposizioni recate dal provvedimento, alla luce delle considerazioni sopra espresse, appaiono pienamente coerenti con il programma di Governo.

Tanto premesso, l'intervento normativo in commento si rende necessario e urgente, posto che il TFR è applicabile dal 30 dicembre 2024.

2) *Analisi del quadro normativo nazionale.*

Gli obiettivi generali del TFR e, di conseguenza, della normativa in commento sono quelli di presidiare i rischi AML connessi ai trasferimenti di cripto attività, estendendo anche a questi ultimi i requisiti di trasparenza (*travel rule*) già previsti, a livello unionale e nazionale, per i trasferimenti di fondi. A ciò si aggiungono interventi di modifica della Direttiva UE 2015/849 (IV Direttiva AML) onde ricondurre i prestatori di servizi in cripto-attività (CASP) nell'alveo dei soggetti obbligati, quali intermediari finanziari, e disciplinare i presidi AML per i trasferimenti di cripto-attività. A fronte del contesto europeo sopra descritto, la normativa nazionale (d.lgs. 231/2007, come modificato dal d.lgs.

90/2017 e dal d.lgs. 125/2019) sottopone i *virtual asset service providers* (VASP) agli obblighi antiriciclaggio (quali operatori non finanziari). I VASP, per l'operatività in Italia, sono tenuti all'iscrizione in un registro tenuto dall'Organismo Agenti e Mediatori (OAM). Gli stessi devono comunicare trimestralmente all'OAM i dati relativi alla propria operatività in Italia³.

A tal riguardo, il d.lgs. 129/2024 prevede un cambio di paradigma, disciplinando, in linea con il Regolamento UE 2023/1114, i requisiti per l'autorizzazione dei CASP e l'offerta al pubblico dei relativi servizi, sottoponendo gli stessi alla vigilanza della Consob e della Banca d'Italia, per i profili di rispettiva competenza. Tale normativa si applica a partire dal 30 dicembre 2024, nelle more, il d.lgs. 129/2024 prevede un regime transitorio che fa salva, entro certi limiti, l'operatività dei VASP iscritti nel suddetto registro dell'OAM al 27 dicembre 2024.

Inoltre, la normativa vigente (d.lgs. 231/2007), in linea con il Regolamento UE 2015/847, abrogato dal TFR, limita l'applicazione della *travel rule* ai soli trasferimenti di fondi.

Infine, il d.l. 167/1990 in materia di monitoraggio fiscale relativo alla rilevazione, a fini fiscali, di taluni trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori, si riferisce ai VASP, quali operatori non finanziari. Le modifiche contenute nel presente decreto, si inseriscono in tale quadro normativo nazionale e rappresentano il presupposto necessario per garantire la piena operatività e applicazione del TFR in Italia.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

Il presente decreto incide sulla seguente normativa vigente:

- decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231:
 - a) articolo 1, comma 2, al fine di allineare le definizioni del d.lgs. 231/2007 a quelle del TFR;
 - b) articolo 3, al fine di includere i CASP tra i soggetti obbligati, nell'ambito degli intermediari bancari e finanziari;
 - c) articolo 9, comma 2, onde prevedere i controlli del Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza sui CASP;
 - d) introduzione articolo 16-bis, sulla valutazione da parte dei CASP dei rischi AML associati ai trasferimenti di cripto-attività diretti a o provenienti da un indirizzo auto-ospitato;
 - e) articolo 17, per esigenze di coordinamento formale;
 - f) articolo 24, comma 5 al fine di prevedere una verifica rafforzata nel caso di rapporti di corrispondenza transfrontalieri che comportano l'esecuzione di servizi per le cripto-attività con un intermediario bancario o finanziario corrispondente di un Paese terzo;

³ Tali disposizioni sono state poi attuate con Decreto MEF del 13 gennaio 2022.

- g) introduzione articolo 25-*bis* in materia di adeguata verifica rafforzata per i rapporti di corrispondenza transfrontalieri che comportano l'esecuzione di servizi per le cripto-attività;
 - h) articolo 62, comma 7.), confermando la competenza della Banca d'Italia a irrogare le sanzioni previste dal d.lgs. 231/2007 per la violazione del TFR.
 - i) articolo 70 per esigenze di coordinamento formale.
- decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 1990, n. 227:
- a) articolo 1, comma 1 e articolo 2, comma 1, al fine di allineare il dettato normativo alla inclusione dei CASP tra gli intermediari bancari e finanziari (in luogo dell'attuale categoria di operatori non finanziari).

4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.*

Non si rilevano profili di incompatibilità con i principi costituzionali.

5) *Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.*

Non si rilevano profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale, nonché degli enti locali, anche in considerazione del fatto che la materia rientra tra quelle in cui lo Stato ha legislazione esclusiva ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione.

6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

Non si rilevano profili di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

Non sono previste rilegificazioni di norme delegificate. Lo schema di decreto ha a oggetto materie non suscettibili di delegificazione, né di applicazione di strumenti di semplificazione normativa.

8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Non si riscontrano progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento.

9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza e non sono pendenti giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

PARTE II - CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.*

Al fine di garantire l'allineamento dell'ordinamento italiano al TFR, il decreto in commento garantisce i necessari interventi di adeguamento della normativa nazionale vigente, in ossequio ai principi e criteri direttivi contenuti nella delega di cui al richiamato articolo 18 della legge di delegazione europea 2022-2023. Il provvedimento, quindi, è compatibile con l'ordinamento dell'Unione europea.

11) *Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

Il provvedimento in esame non presenta profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.

13) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano indicazioni sulle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero sulla pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione europea sul medesimo o su analogo oggetto.

14) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano pendenti giudizi dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o su analogo oggetto.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

Non risultano indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

PARTE III - ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

L'intervento normativo, in piena coerenza con le indicazioni della normativa nazionale e comunitaria, fa proprie alcune delle definizioni contenute nel regolamento TFR, garantendo il coordinamento con le disposizioni settoriali vigenti. In particolare, l'articolo 1, comma 1 del decreto legislativo in commento, prevede la soppressione delle definizioni di «prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale», e di «prestatori di servizi di portafoglio digitale» riportate dall'articolo 1, comma 2, lettere *ff*) e *ff-bis*) del decreto legislativo n. 231 del 2007 (c.d. decreto antiriciclaggio). Ciò in quanto il TFR abroga le suddette definizioni rinviando al regolamento (UE) 2023/1114 per le definizioni di «cripto-attività», «servizi per le cripto-attività» e «prestatori di servizi per le cripto-attività». Coerentemente, l'articolo 1, comma 1:

- rinvia al regolamento (UE) 2023/1114 (MiCAR) per le definizioni di «cripto attività», «servizi per le cripto attività» e «prestatori di servizi per le cripto attività» (CASP);
- prevede che le definizioni di «rapporti di corrispondenza» e di «conti di passaggio», contenute, rispettivamente, all'articolo 1, comma 2, lettere *g*) e *m*), del decreto antiriciclaggio, includano anche i rapporti per lo svolgimento di operazioni in cripto-attività o i trasferimenti di cripto-attività;
- estende il concetto di «operazione», contenuto all'articolo 1, comma 2, lett. *t*), del decreto legislativo n. 231 del 2007, anche all'attività consistente nella movimentazione, nel trasferimento o nella trasmissione di cripto-attività;
- allinea la definizione di «rapporto continuativo» a quella contenuta nella direttiva (UE) 2015/849, la quale non prevede, ai fini della sussistenza di un rapporto continuativo, la pluralità di operazioni;
- introduce la definizione di «indirizzo auto-ospitato» mediante rinvio all'articolo 3, punto 20), del TFR ai sensi del quale per «indirizzo auto-ospitato» si intende: «un indirizzo nel registro distribuito non collegato a nessuno dei soggetti seguenti:

- a) un prestatore di servizi per le cripto-attività;
- b) un soggetto non stabilito nell'Unione che presta servizi analoghi a quelli di un prestatore di servizi per le cripto-attività;»;
- inserisce i CASP nella categoria degli «intermediari bancari e finanziari», al fine di assicurare che i prestatori di servizi per le cripto-attività vengano sottoposti agli stessi requisiti e allo stesso livello di vigilanza, relativamente ai profili antiriciclaggio, previsti per questi operatori.

2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.*

È stato verificato che riferimenti normativi contenuti nel provvedimento in esame sono corretti.

3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.*

Si evidenzia che il decreto in commento è adottato sulla base della delega normativa di cui all'articolo 18 della legge di delegazione europea 2022-2023. Pertanto, il ricorso allo strumento normativo in esame è dettato dalla necessità di dare seguito all'indicazione del legislatore. Per il dettaglio degli interventi di modifica, si rinvia alla Parte I, punto 3.

4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

Il presente decreto oltre all'aggiornamento del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, all'articolo 2 (Modifiche al decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167) dispone le opportune modifiche e abrogazioni necessarie al fine di garantire il coordinamento delle disposizioni di TFR e del decreto in esame con la disciplina del monitoraggio fiscale contenuta nel decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227 (Rilevazione a fini fiscali di taluni trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori). In particolare, viene soppresso il riferimento contenuto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167 (Trasferimenti attraverso intermediari bancari e finanziari e altri operatori), relativo ai prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale e ai i prestatori di servizi di portafoglio digitale, quali operatori non finanziari obbligati alla trasmissione all'Agenzia delle Entrate dei dati previsti dall'articolo 31, comma 2, del decreto legislativo n. 231 del 2007. Infine, viene anche soppresso il riferimento relativo ai prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale e ai i prestatori di servizi di portafoglio digitale, quali operatori non finanziari a cui, a fini fiscali e, in particolare, per la prevenzione e la repressione dei fenomeni di illecito trasferimento e detenzione di attività economiche e finanziarie

all'estero, i reparti speciali della Guardia di finanza possono chiedere di fornire evidenze delle operazioni intercorse con l'estero con riferimento a uno specifico periodo temporale.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Il provvedimento in esame non contiene disposizioni aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non risultano ulteriori deleghe aperte sul medesimo oggetto del presente articolato.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

Il decreto legislativo in commento non attribuisce direttamente la facoltà di emanare atti successivi attuativi, ma costituisce un intervento completo per l'adeguamento della normativa nazionale al TFR. Tuttavia, si segnala l'applicazione del Titolo II, Capo II, del decreto legislativo n. 231 del 2007 che disciplina gli obblighi di conservazione di documenti, dati e informazioni acquisiti in applicazione delle previsioni in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo che risultano applicabili anche ai prestatori di servizi per le cripto attività relativamente ai servizi su cripto-attività da essi prestati. Rispetto agli obblighi di conservazione disciplinati, si precisa che le disposizioni sulle informazioni da conservare si applicheranno tenuto conto della concreta operatività dei sopra indicati operatori e che, se necessario, la Banca d'Italia potrà fornire indicazioni di dettaglio sulla base del quadro normativo vigente.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Con riferimento alla materia oggetto del provvedimento in commento, si evidenzia come, disciplinando *ex novo* il regime giuridico applicabile al trasferimento fondi in cripto attività nell'ordinamento italiano, non sono state utilizzate statistiche a livello nazionale.

TABELLA DI CONCORDANZA

Schema di decreto legislativo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1113 del Parlamento europeo e del Consiglio, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e determinate cripto-attività e per l'attuazione della direttiva (UE) 849/2015 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, come modificata dall'articolo 38 del medesimo regolamento (UE) 2023/1113.

Articolo ed eventuale paragrafo del regolamento (UE) 2023/1113	Articolo dello Schema di decreto legislativo di adeguamento	Annotazioni
Art. 1 – Oggetto		Trattandosi della descrizione generale del contenuto del Regolamento europeo, non richiede alcuna attuazione normativa né specifiche disposizioni attuative.
Art. 2 – Ambito di applicazione	Art. 1, comma 1, lettera i)	Modifiche di adeguamento della normativa nazionale agli obblighi concernenti l'ambito di applicazione del regolamento.
Art. 3 - Definizioni	Art. 1, comma 1, lettera a), numeri 8), 3), 10); comma 1, lettera b) numero 2)	Modifiche di adeguamento della normativa nazionale alla definizione di «cripto attività», e di «servizi per le cripto-attività»; Adeguamento della normativa nazionale alla definizione di «indirizzo auto-ospitato» e «prestatori di servizi per le cripto-attività»
CAPO II Obblighi dei prestatori di servizi di pagamento		
Art. 4 - Dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi		La disposizione non richiede interventi di adeguamento della normativa nazionale. Direttamente applicabile
Art. 5 - Trasferimenti di fondi all'interno dell'Unione		La disposizione non richiede interventi di adeguamento della normativa nazionale.
Art. 6 - Trasferimenti di fondi all'esterno dell'Unione		La disposizione non richiede interventi di adeguamento della normativa nazionale.
Art. 7 - Accertamento della mancanza di dati informativi relativi all'ordinante o al beneficiario		La disposizione non richiede interventi di adeguamento né di aggiornamento della normativa nazionale. Art. 7 par. 5 già recepito dlgs. 90/2017
Art. 8 - Trasferimenti di fondi per i quali i dati informativi relativi all'ordinante o al beneficiario mancano o sono incompleti		La disposizione non richiede interventi di adeguamento della normativa nazionale.



Art. 9 Valutazione e segnalazione		La disposizione non richiede interventi di adeguamento della normativa nazionale.
Art. 10 Mantenimento dei dati informativi relativi all'ordinante e al beneficiario che accompagnano il trasferimento		La disposizione non richiede interventi di adeguamento della normativa nazionale
Art. 11 Accertamento della mancanza di dati informativi relativi all'ordinante o al beneficiario		La disposizione non richiede interventi di adeguamento della normativa nazionale.
Art. 12 Trasferimenti di fondi per i quali mancano i dati informativi relativi all'ordinante o al beneficiario		La disposizione non richiede interventi di adeguamento della normativa nazionale.
Art. 13 - Valutazione e segnalazione		La disposizione non richiede interventi di adeguamento della normativa nazionale.
CAPO III Obblighi dei prestatori di servizi per le cripto-attività		
Art. 14 - Dati informativi che accompagnano i trasferimenti di cripto-attività		La disposizione non richiede interventi di adeguamento della normativa nazionale.
Art. 15 - Trasferimenti raggruppati di cripto-attività		La disposizione non richiede interventi di adeguamento della normativa nazionale.
Art. 16 - Accertamento della mancanza di dati informativi relativi al cedente o al cessionario		La disposizione non richiede interventi di adeguamento della normativa nazionale.
Art. 17 - Trasferimenti di cripto-attività per i quali i dati informativi relativi al cedente o al cessionario mancano o sono incomplete		La disposizione non richiede interventi di adeguamento della normativa nazionale.
Art. 18 - Valutazione e segnalazione		La disposizione non richiede interventi di adeguamento della normativa nazionale.
Art. 19 - Mantenimento dei dati informativi relativi al cedente e al cessionario che accompagnano il trasferimento		La disposizione non richiede interventi di adeguamento della normativa nazionale.
Art. 20 - Accertamento della mancanza di dati informativi relativi al cedente o al cessionario		La disposizione non richiede interventi di adeguamento della normativa nazionale
Art. 21 - Trasferimenti di cripto-attività per i quali mancano i dati informativi relativi al cedente o al cessionario		La disposizione non richiede interventi di adeguamento della normativa nazionale
Art. 22 - Valutazione e segnalazione		La disposizione non richiede interventi di adeguamento della normativa nazionale
CAPO IV Misure comuni applicabili da parte dei prestatori di servizi di pagamento e dei		



prestatori di servizi per le cripto attività		
Art. 23 - Politiche, procedure e controlli interni per garantire l'attuazione delle misure restrittive		La disposizione non richiede interventi di adeguamento della normativa nazionale
CAPO V Dati informativi, protezione e conservazione dei dati		
Art. 24 - Fornitura dei dati informativi		La disposizione non richiede interventi di adeguamento della normativa nazionale
Arti. 25 - Protezione dei dati personali		La disposizione non richiede interventi di adeguamento della normativa nazionale
Art. 26 - Conservazione dei dati		La disposizione non richiede interventi di adeguamento della normativa nazionale
Art. 27 - Cooperazione tra autorità competenti		La disposizione non richiede interventi di adeguamento della normativa nazionale
CAPO VI Sanzioni e controllo		
Art. 28, 29, 30 31	Art. 1, comma 1, lettera <i>h</i>)	Competenza alla Banca d'Italia ad irrogare le sanzioni previste dall'art. 62 dlgs 231/2007 per la violazione del TFR.
Art. 32 - Segnalazione delle violazioni		La disposizione non richiede interventi di adeguamento della normativa nazionale.
Art. 33 - Controllo		La disposizione non richiede interventi di adeguamento della normativa nazionale.
CAPO VII Competenze di esecuzione		
Articolo 34 Procedura di comitato		La disposizione non richiede interventi di adeguamento della normativa nazionale.
CAPO VIII Deroghe		
Art. 35 - Accordi con paesi e territori che non fanno parte del territorio dell'Unione		La disposizione non richiede interventi di adeguamento della normativa nazionale.
CAPO IX Altre disposizioni		
Art. 36 - Orientamenti		La disposizione non richiede interventi di adeguamento della normativa nazionale.
Art. 37 - Riesame		La disposizione non richiede interventi di adeguamento della normativa nazionale.
CAPO X Disposizioni finali		
Art. 38 - Modifiche della direttiva (UE) 2015/849	Art. 1 comma 1, lettera <i>a</i>), numeri 1), 2), 4), 5), 6), 7); comma 1, lettera <i>b</i>), numero 3); comma 1, lettere <i>d</i>), <i>e</i>), <i>f</i>) e <i>g</i>), .	Soppressione delle definizioni di «prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale» e di «prestatori di servizi di portafoglio digitale» e di «prestatori di servizi di portafoglio digitale»; Inclusione delle definizioni di «rapporti di corrispondenza» e di «conti di passaggio» estese anche ai rapporti per lo svolgimento di operazioni in cripto-attività; Modifiche di adeguamento della normativa nazionale agli obblighi previsti in tema analisi e valutazione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo associato ai trasferimenti di cripto-attività diretti o provenienti da un indirizzo



		<p>auto-ospitato; Obbligo di adeguata verifica di cliente e titolare effettivo per operazioni occasionali in cripto attività; Adeguata verifica rafforzata nel caso di rapporti di corrispondenza transfrontalieri che comportano l'esecuzione di servizi per le cripto-attività con un intermediario bancario o finanziario corrispondente di un Paese terzo; Obbligo per i CASP di applicare specifiche misure di adeguata verifica rafforzata a tutti i rapporti di corrispondenza transfrontalieri che comportano l'esecuzione di servizi per le cripto-attività. Infine, soppressione del riferimento ai prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale e ai prestatori di servizi di portafoglio digitale nell'ambito della categoria degli "altri operatori non finanziari" di cui al decreto legislativo n. 231 del 2007.</p>
Art. 39 - Abrogazione		<p>La disposizione non richiede interventi di adeguamento della normativa nazionale.</p>
Art. 40 - Entrata in vigore	Art. 4 comma 1	<p>Le relative disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 30 dicembre 2024.</p>

